ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE E NUOVA DISCIPLINA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI

# Art. 16

## Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze

I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e). In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facolta' di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalita' del magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme. Se anche uno solo dei componenti avvocati intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al consiglio giudiziario una sospensione della deliberazione affinche' il consiglio dell'ordine possa adottare una nuova determinazione. Il consiglio giudiziario sospende la deliberazione per non meno di dieci e non piu' di trenta giorni e ne da' comunicazione al consiglio dell'ordine. La componente degli avvocati esprime il proprio voto in conformita' alla nuova deliberazione del consiglio dell'ordine. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione. COMMA ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 2007, N. 111.

Versione in vigore dal 21 aprile 2024, non più in vigore dal 25 gennaio 2025 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari |
| Estremi | Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 |
| Titolo | II — Composizione, competenze e durata in carica dei consigli giudiziari |

| | |
|---|---|
| Capo | I — Composizione e durata in carica dei consigli giudiziari |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2006 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-25-2006/art-16-composizione-dei-consigli-giudiziari-in-relazione-alle-competenze/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it